

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BG.2014.31

Decisione del 27 gennaio 2015

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

CANTONE TICINO,

Richiedente

contro

KANTON LUZERN,

Opponente

Oggetto

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

Fatti:

- A.** Il 17 ottobre 2014 la "Staatsanwaltschaft, Abteilung 2, Emmen" del Canton Lucerna (in seguito: Staatsanwaltschaft di Emmen) aveva assunto, su richiesta dell'8 ottobre 2014 del Ministero pubblico del Canton Ticino (in seguito: MP/TI) tre procedimenti penali a carico di A. (v. dossier MP/TI, INC.2014.6603, INC.2011.3215 e INC.2011.10501) per il reato di truffa (art. 146 cpv. 1 CP). Nello specifico, risultava dall'incarto che ad A. erano contestati tre reati ai danni di negozi B., avvenuti rispettivamente il 12 aprile 2011 a Tenero, il 29 novembre 2011 ad Ascona e il 9 luglio 2014 a Losone. La suddetta richiesta di assunzione del procedimento era basata sul fatto che i primi fatti imputati all'interessato nel Canton Lucerna erano stati commessi il 13 novembre 2011 a Ebikon, ciò che fondava la competenza delle autorità di perseguimento penali lucernesi in virtù degli art. 31 cpv. 2 e 34 cpv. 2 CPP.
- B.** In data 14 novembre 2014, il MP/TI ha trasmesso alla Staatsanwaltschaft di Emmen (v. act. 3.8) una seconda richiesta di assunzione di altri due procedimenti penali nei confronti di A. per il medesimo reato (v. dossier MP/TI INC.2011.3492 e INC.2011.6771 allegati al seguente incarto). Risulta infatti dagli atti che l'interessato è fortemente sospettato di aver commesso altre tre truffe, espletate con le medesime modalità delle precedenti e commesse rispettivamente il 12 aprile 2011 presso due concessionarie C. (Bellinzona e Giubiasco) e il 12 agosto 2011 presso il negozio D. di Claro.
- C.** Con scritto del 19 novembre 2014, la Staatsanwaltschaft di Emmen ha respinto quest'ultima richiesta, ravvisando in concreto un difetto di competenza e una violazione dell'art. 34 cpv. 2 CPP (v. act. 3.9). La magistratura lucernese osserva infatti che le procedure nei confronti di A. si sono concluse già l'8 ottobre 2014 con l'emanazione di un decreto d'accusa nel frattempo cresciuto in giudicato (v. act. 3.4).
- D.** Con istanza di determinazione del foro competente del 26 novembre 2014, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale del Canton Lucerna siano designate quali autorità competenti a perseguire e giudicare i reati a carico di A. (act. 1).
- E.** L'Oberstaatsanwaltschaft del Canton Lucerna ha presentato la propria risposta con scritto del 9 dicembre 2014, postulando, principalmente, l'innammissibilità e, sussidiariamente, la reiezione dell'istanza ticinese.

- F. In data 15 dicembre 2014 il MP/TI ha presentato la propria replica, ribadendo in sostanza le tesi esposte nell'istanza.

Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

- 1.1** Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale affinché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] e l'art. 19 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [ROTPF; RS 173.713.161]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; ERICH KUHN, Commentario Basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 488; M. GALLIANI/L. MARCELLINI, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).
- 1.2** Condizione per adire la presente Corte è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano formulato una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia portato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento della

scrivente Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BERNARD BERTOSSA, Commentario romando, Basilea 2011, n. 4 ad art. 39 CPP; E. SCHWERI/F. BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz., Berna 2004, n. 569 e 599; F. FINGERHUTH/V. LIEBER, in A. Donatsch/T. Hansjakob/V. Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 9 ad art. 40 CPP; P. GUIDON/F. BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5). In assenza di uno scambio di scritti completo e validamente terminato, l'istanza di determinazione del foro competente deve essere dichiarata irricevibile (decisioni del Tribunale penale federale BG.2012.31 del 23 agosto 2012; BG.2012.3 del 23 febbraio 2012, consid. 1 e 3.3; BG.2011.7 del 17 giugno 2011, consid. 1.2; BG.2009.4 del 9 marzo 2009; KUHN, op. cit., n. 16 ad art. 40 CPP).

- 1.3** Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di considerare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 3.1.1.1), la stessa spetta al procuratore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013, consid. 1.2). Per quanto attiene all'autorità competente del Canton Lucerna, va rilevato che lo scambio di vedute non ha avuto luogo con l'autorità competente in materia, ossia la Oberstaatsanwaltschaft lucernese (§ 4 der Verordnung über die Staatsanwaltschaft; SRL Nr. 275), bensì con il ministero pubblico del distretto di Emmen.
- 1.4** Alla luce di ciò e fintanto che le autorità designate come competenti dalle leggi cantonali nei casi di conflitti di foro non sono state consultate e non si sono espresse, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto possibile adire la Corte dei reclami penali (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564; decisioni del Tribunale penale federale BG.2012.33 del 28 novembre 2012, consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e BG.2008.13 del 2 luglio 2008, consid. 1.2). In applicazione di questi principi, non potendo lo scambio di scritti tra i Cantoni coinvolti ritenersi concluso al momento della presentazione dell'istanza in parola, quest'ultima deve essere dichiarata irricevibile.
- 2.** Per economia processuale, anche volendo considerare terminato lo scambio di scritti, va comunque precisato che la domanda di determinazione del foro si sarebbe in ogni modo conclusa con l'attribuzione dei due procedimenti in esame al MP/TI, e ciò per i seguenti motivi.

- 2.1** Giusta l'art. 34 cpv. 1 CPP, se l'imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. È posta come condizione che l'autore sia perseguito simultaneamente nei Cantoni implicati (S. MOSER/A. SCHLAPBACH, Commentario Basilese, n. 6 ad art. 34 CPP e riferimenti citati; G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 376; ANDREAS BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, tesi di laurea zurighese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, pag. 224). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che non è possibile per le autorità di un Cantone sottrarsi al principio del giudizio simultaneo di diversi reati commessi dal medesimo autore, tramite la pronuncia di un decreto d'abbandono o l'emanazione di una decisione anticipata (v. già DTF 76 IV 202 consid. 3). Tuttavia, se dette autorità non erano a conoscenza, o non potevano essere a conoscenza, di procedimenti in corso contro la medesima persona in altri Cantoni, è possibile eccezionalmente derogare a questo principio (decisione del Tribunale penale federale BG.2008.21 del 30 marzo 2008, consid. 3.2; MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 8 ad art. 34). Inoltre, l'art. 34 cpv. 2 CPP fissa un limite temporale alla riunione dei procedimenti penali aperti in luoghi diversi nei confronti del medesimo autore e prescrive che, se al momento della determinazione del foro secondo gli articoli 39-42, in uno dei Cantoni interessati è già stata promossa l'accusa per uno dei reati, i procedimenti sono svolti separatamente. Secondo la giurisprudenza e la dottrina questo vale analogamente in caso di emanazione di un decreto d'accusa passato in giudicato (v. BAUMGARTNER, op. cit., pag. 227 e riferimenti).
- 2.2** Nel caso concreto, non vi sono dubbi che la procedura condotta dal Ministero pubblico del Canton Lucerna nei confronti di A. si sia conclusa l'8 ottobre 2014 con l'emanazione e la successiva crescita in giudicato del decreto d'accusa emanato nei suoi confronti. Inoltre, in quel momento, le autorità lucernesi non erano a conoscenza, e non potevano nemmeno esserlo, di ulteriori reati a carico di A. in Ticino (oltre a quelli già oggetto della prima richiesta di assunzione da parte ticinese), in quanto le accuse in atto erano dirette contro ignoti. Di conseguenza, conformemente alla sopracitata giurisprudenza, alle autorità del Canton Lucerna non può venir contestato di essersi sottratte all'assunzione dei procedimenti in esame.

Per tutti questi motivi il Canton Lucerna non può essere ritenuto competente.

3. In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, se l'istanza presentata dal MP/TI fosse stata ricevibile, essa sarebbe comunque stata da respingere nel merito, essendo detta autorità la sola competente per il perseguimento dei reati di cui agli incarti INC.2011.3492 e INC.2011.6771.
4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. L'istanza di determinazione del foro competente è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, 28 gennaio 2015

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.